

Accesso Civico Generalizzato:

riguardante dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, le istanze di accesso civico "generalizzato" relative a documenti, dati, informazioni, non soggetti all'obbligo di pubblicazione, vanno presentate:

- direttamente all'Ufficio Protocollo, laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. articolo 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

- per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.alpignano@legalmail.it, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale (CAD)», oppure a mezzo posta.

Riesame della richiesta:

ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 33/2013 " nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 gg.

Rimedi giurisdizionali:

ricorso al TAR entro 30 gg (ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, richiamato dall'art. 5 comma 7 del D.lgs. 33/2013); inoltre è possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 33/2013).